

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1827

DD.GG.RR. nn. 735/2018, 1360/2018 e 1077/2018. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Interventi in favore del Comune di Turi e di Nardò. Modifiche allo schema di Convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA".

Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.

Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:

Con provvedimento n. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, individuato due aree di ospitalità nella provincia di Foggia e un'area di ospitalità nella Provincia di Lecce:

- **Sito 1** (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un'area di circa 8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
- **Sito 2** (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un'area di circa 45.328 mq. - di cui 2.176 mq. Coperti - Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177-167-175-181-236;
- **Sito 3** (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE) che ha a disposizione un'area di circa 1,47 ha - Foglio 91, particella 277

Con successivo provvedimento n. 1483 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha rettificato parzialmente la DGR n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di Foggia, confermando il **Sito 1** (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricene - FG), e individuando per il **Sito 2**, l'Azienda Agricola di Proprietà regionale "Fortore" in agro del Comune di San Severo, in sostituzione di quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.

Con Deliberazioni n. 735 del 15/05/2018 e n. 1360 del 24/07/2018, la Giunta regionale ha riconosciuto un contributo complessivo di Euro **118.714,25** per l'allestimento e successiva messa in sicurezza del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali immigrati presso l'area di proprietà comunale in prossimità dell'impianto sportivo "Oronzo Pugliese" in Turi, oltre la fornitura di n. 34 moduli abitativi, n. 5 moduli servizi igienici, n. 5 moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio;

La Giunta regionale approvava, con le citate Delibere, lo Schema di Convenzione con il Comune di Turi per la regolazione dei rapporti tra gli Enti inerenti l'allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l'accoglienza dei lavoratori immigrati stagionali regolari, prevedendo, inoltre, la cessione a titolo gratuito dei moduli su specificati e la rendicontazione delle somme erogate a titolo di contributo entro e non oltre il corrente esercizio finanziario 2018;

Con Deliberazione n. 1077 del 26/06/2018, la Giunta regionale ha riconosciuto un contributo complessivo di Euro **254.850,00** per l'allestimento e successiva messa in sicurezza del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali immigrati regolari presso l'area di proprietà comunale in prossimità della Masseria "Boncuri" in agro di Nardò, oltre la fornitura di ulteriori n. 3 moduli abitativi rispetto a quelli già trasferiti a titolo gratuito nella medesima località nel corso della gestione emergenziale della stagione agricola 2017;

La Giunta regionale approvava, inoltre, con il citato provvedimento n. 1077/2018, lo Schema di Convenzione con il Comune di Nardò per la regolazione dei rapporti tra gli Enti inerenti l'allestimento temporaneo del campo accoglienza per i lavoratori immigranti regolari presso la masseria "Boncuri", confermando, inoltre, il trasferimento a titolo gratuito dei moduli abitativi già ceduti nel corso della campagna agricola del 2017, consistenti in 80 moduli abitativi completi di arredo, 2 moduli ufficio, 1 di pronto soccorso, 16 moduli bagni e servizi docce, 1 modulo bagno per disabili, 1 tendostruttura, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche per la mensa;

Il termine ultimo per la rendicontazione dei contributi erogati ai Comuni era stato stabilito, in Convenzione, entro e non oltre il corrente esercizio finanziario 2018;

ATTESO CHE:

a seguito di approfondimenti in sede di valutazione delle spese coerenti con le azioni ed interventi a valere sui fondi messi a disposizione dal PON Legalità 2014/2020 ed, eventualmente, a valere anche sul PON Inclusione 2014/2020, è risultata dubbia la coerenza finanziaria tra il trasferimento della proprietà dei moduli in capo ai Comuni a seguito della cessione gratuita di cui allo Schema di Convenzione e la titolarità del contributo finanziario stesso in favore della Regione (Beneficiaria) che si verrebbe a realizzare in caso di approvazione del progetto regionale sui moduli abitativi da parte del Ministero - AdG del PON Legalità e/o PON inclusione; più corretta, ai fini della coerenza della spesa, sembra essere la configurazione del trasferimento del solo possesso in capo ai Comuni attraverso una cessione a titolo di comodato d'uso gratuito per 10 anni anziché quanto previsto da entrambi gli Schemi di Convenzione approvati nelle su menzionate Deliberazioni di Giunta;

VALUTATO CHE:

le somme erogate a titolo di contributo pari a Euro **118.714,25** in favore del Comune di Turi ed Euro **254.850,00** in favore del Comune di Nardò necessitano di tempi più lunghi per la rendicontazione utile ed, inoltre, l'esperienza di accoglienza riveste carattere di ciclicità considerate le esigenze del lavoro agricolo in tali Comuni;

SI PROPONE:

di modificare entrambi gli Schemi di Convenzione di cui alle DD.GG.RR. nn. 735/2018, 1360/2018 e 1077/2018 con il Comune di Turi e il Comune di Nardò relativamente alla parte in cui si prevede la cessione dei moduli abitativi, in favore dei Comuni, non già a titolo gratuito bensì a titolo di comodato d'uso gratuito per 5 anni; di modificare i citati Schemi allegati, inoltre, limitatamente al termine ultimo di rendicontazione delle somme erogate a titolo di contributo, riconoscendo ai Comuni di poter rendicontare le somme anche nel corso del 2019 o di trattenere le somme che risultano dalle economie di gara e/o non spese in acconto per la gestione del campo accoglienza dei lavoratori migranti regolari per la stagione agricola del 2019, salvo, in ogni caso, l'obbligo di rendicontazione della totale somma accreditata dalla Regione;

di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale alla sottoscrizione dei citati Schemi di Convenzione;

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lett.d) della l.r. n.7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.

Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
- di modificare entrambi gli Schemi di Convenzione di cui alle DD.GG.RR. nn. 735/2018, 1360/2018 con il Comune di Turi e la n. 1077/2018 il Comune di Nardò relativamente alla parte in cui si prevede la cessione dei moduli abitativi, in favore dei Comuni, non già a titolo gratuito bensì a titolo di comodato d'uso gratuito per 10 anni;
- di modificare i citati Schemi allegati, inoltre, limitatamente al termine ultimo di rendicontazione delle somme erogate a titolo di contributo, riconoscendo ai Comuni la facoltà di poter rendicontare le somme anche nel corso del 2019 o di trattenere le somme che dovessero risultare dalle economie di gara e/o non spese in acconto per la gestione del campo accoglienza dei lavoratori migranti regolari per la stagione agricola del 2019, salvo, in ogni caso, l'obbligo di rendicontazione della totale somma accreditata dalla Regione;
- di approvare i nuovi Schemi di Convenzione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, con il Comune di Turi - All. A) - e il Comune di Nardò - All. B);
- di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale alla sottoscrizione degli allegati Schemi di Convenzione;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

Allegato A)

Il presente allegato è composto da n. 3 fasciate
Il Dirigente ad interim
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale

(dott. Roberto Venneri)

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI TURI PER
L'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN CAMPO APERTO ED AUTOGESTITO PER
L'ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI**

Premesse

la Legge Regionale n. 32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", all'art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l'immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;

Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell'immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:

- per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
- per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
- per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
- per l'integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
- a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari relativi al PON Legalità 2014/2020;

Con nota del 13/04/2018, prot. n. 6616, il Commissario Prefettizio del Comune di Turi, ha comunicato l'intenzione di allestire, anche per l'anno in corso, un campo di accoglienza per ospitare i lavoratori stagionali;

In data 23/04/2018 il Comune di Turi ha trasmesso a mezzo e-mail una bozza di computo metrico estimativo dei costi per l'allestimento del campo accoglienza immigrati;

Tutto ciò premesso, il giorno __/__/2018, presso la sede della Presidenza Giunta Regionale – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,

Tra

la **Regione Puglia** (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Roberto Venneri, Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e

il **Comune di Turi** (C.F. _____), di seguito indicato per brevità come "Comune", rappresentato da _____.

**REGIONE
PUGLIA****PRESIDENZA GIUNTA****SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

si conviene quanto segue

Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune si impegna a fornire la propria collaborazione per le attività in oggetto in relazione alla attivazione di ogni utile e necessaria azione per affrontare la accoglienza temporanea dei lavoratori stagionali immigrati, presso l'area di proprietà comunale attrezzata a tale scopo, in prossimità dell'impianto sportivo "Oronzo Pugliese" in Turi.

Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase straordinaria, l'assistenza agli immigrati lavoratori stagionali, utilizzando le risorse economiche da destinare con successivo atto del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, appositamente delegato con provvedimento di Giunta n. _____ del _____;

ART. 2 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune opera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità della gestione della citata area di proprietà comunale, in forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione in economia, ovvero mediante affidamento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle norme per la fornitura di beni e servizi previste dalla legislazione regionale, statale e comunitaria.

Provvede alla designazione di un proprio rappresentante quale referente dell'Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria delle attività gestionali, al fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI

La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo materiale identificabile nella cessione a titolo comodato d'uso gratuito per 10 anni di 34 moduli abitativi, 3 moduli servizi e 3 moduli docce oltre 1 modulo ufficio, e un contributo finanziario di € 118.714,25, così come quantificato dal quadro economico e dal computo metrico estimativo trasmesso dal Comune il 19/04/2018 per le spese di realizzazione ed infrastrutturazione del Campo accoglienza; il Comune assicura la corresponsione al progetto di personale e servizi comunali con risorse a carico del proprio bilancio, per quanto espressamente necessario.

La Regione e il Comune si impegnano reciprocamente alla individuazione di ulteriori risorse che possano utilmente essere apportate a ulteriore finanziamento, al fine del potenziamento del centro di accoglienza e delle attività in esso svolte, nonché per prolungarne il periodo di gestione ovvero per favorire condizioni di accesso alla struttura di accoglienza particolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in particolare coloro che sono a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta.

La cessione dei moduli abitativi da parte della Regione avviene a titolo gratuito ed il Comune accetta la cessione prendendosi carico di quanto necessario per la fruibilità in favore degli immigrati nel campo di accoglienza ed, eventualmente, della successiva rimozione e custodia dei moduli su evidenziati.

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il contributo regionale è riconosciuto per i lavori di infrastrutturazione del campo di accoglienza dei lavoratori stagionali immigrati esistente presso l'area di proprietà comunale in prossimità dell'impianto sportivo "Oronzo Pugliese" in Turi, come da computo metrico trasmesso in data 19/04/2018.



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

Il Comune di impegna a privilegiare l'utilizzo di mobili, attrezzatura e materiali già acquistati.

Le spese sostenute per la realizzazione del Progetto, con riferimento al contributo regionale, sono oggetto di rendicontazione dettagliata, da trasmettere alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 gg dalla chiusura delle attività ed, in ogni caso, entro e non oltre il corrente esercizio finanziario 2018; in alternativa, previa comunicazione per iscritto alla citata Sezione, le somme che derivano da economie di gara e/o ancora da rendicontare possono essere trattenute dal Comune a titolo di acconto per le medesime esigenze del campo di accoglienza per la stagione agricola 2019, sussistendo in ogni caso l'obbligo di rendicontazione finale.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del contributo regionale, disposta con determina della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, è prevista in un'unica soluzione, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 6 EFFETTI E DURATA DELL'INTESA

La presente convenzione produce effetti riguardo la gestione del campo per la durata di n. 2 mesi dalla sottoscrizione, salvo espressa e motivata proroga.

ARTICOLO 8 - REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:

- ⇒ nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art.3, le attività del progetto non abbiano avuto inizio;

Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare.

La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando il Comune a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare.

ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato

La presente convenzione, redatta in duplice originale si compone di n. ____ facciate compresa la copertina.

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Bari, _____

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Comune di Turi

(Timbro e Firma leggibile)